

CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI

DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

La seguente documentazione è stata redatta dalla “Commissione Tariffa” della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti.

Essa non ha la pretesa di considerarsi esaustiva delle problematiche in oggetto, che proprio per la loro complessità non sono facilmente “assolutizzabili”. Viceversa “raccolgendo” e “uniformando” le esperienze di alcuni colleghi, variamente impegnati a livello provinciale, si è cercato di proporre alcuni “schemi disciplinari di incarico” relativi a specifiche prestazioni professionali sia per incarichi pubblici che privati: schemi che sicuramente potranno costituire una valida traccia per i singoli architetti nello svolgimento della loro attività professionale.

Il presente documento, fatto proprio dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti, è trasmesso ai vari Ordini provinciali affinché lo mettano a disposizione dei propri iscritti.

Milano, 17 aprile 1999

Con deliberazione del 12 febbraio 2004 (punto 2 del verbale) portata a conoscenza dei presidenti degli OAPPC della Lombardia il 23 febbraio 2004 (prot. 2 - 15), il Consiglio direttivo della Consulta ha deliberato che il terzo arbitro, in caso di contenzioso in materia di incarichi professionali e interpretazione/applicazione della tariffa, dovrà d'ora in poi essere nominato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza e non più dalla Consulta.

Il testo del presente disciplinare è stato quindi modificato di conseguenza.

Premesso che l'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 12/01/1998, G.U. n. 57 del 10/03/1998 prescrive che:

“Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell'art. 1 (*tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto 16/02/1982 e successive modifiche e integrazioni n.d.r.*) sono tenuti a richiedere al Comando (*Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n.d.r.*) l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni e di modifiche di quelli esistenti ...”

che l'art. 1 del Decreto Ministeriale dell'Interno 04/05/1998, G.U. n. 104 del 07/05/1998 all'articolo 4 comma 2, in merito all'articolo 4 del precitato D.P.R. 37/1998 fornisce le seguenti indicazioni applicative:

“Alla domanda (*di rinnovo del certificato di prevenzione incendi n.d.r.*) sono allegati ... *omissis* ... perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva anti-incendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato e iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, ai sensi della Legge 07/12/1984, n. 818 ... *omissis* ...”

che con Circolare del Ministero dell'Interno n. 36 del 11/12/1985 viene espresso al punto 15 il seguente parere del C.C.T.S.:

“ ... *omissis* ... i controlli di cui al punto B (*controlli della esistenza di dispositivi, sistemi ed impianti, non inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività e finalizzati alla protezione attiva antincendio*) debbono formare oggetti di accertamenti in loco eseguiti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero di perizia giurata.”

Oggetto: disciplinare per affidamento incarico per prestazioni di lavoro autonomo di natura intellettuale a professionista architetto.

Con la presente scrittura privata, non autenticata, redatta in doppio originale, fra il Comune di _____ E.P., con sede in _____ partita Iva n. _____ legalmente rappresentato in questo atto dal Dott. _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede municipale, Dirigente Responsabile del _____ autorizzato a quanto oltre dall'art. _____ dello Statuto Comunale e il Dott. Arch. _____ con recapito professionale in _____ via _____ iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di _____ al n. _____ codice fiscale _____ e partita Iva n. _____ si conviene e si stipula quanto di seguito per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene instaurato fra i contraenti medesimi.

Si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il Committente incarica il Professionista della prestazione professionale seguente:

1.1	Redazione di perizia giurata Precisamente l'attività principale soggetta a norma del D.M. 12/02/1982 è la n. _____ (<i>specificare</i>), cui seguono anche le attività n. _____ (<i>specificare</i>)
-----	---

Art. 2 - Prestazioni professionali

L'incarico prevede:

2.1	Il professionista deve preliminarmente acquisire ai propri atti: <ul style="list-style-type: none">- il certificato di prevenzione incendi vigente che si intende rinnovare;- copia conforme, redatta e sottoscritta dal titolare dell'attività, protocollata dal Comando VV.F. della richiesta di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi che attesti, a norma dell'art. 4 del D.P.R. 37/1998, la non mutata situazione della propria attività rispetto alla data di rilascio del C.P.I., nonché l'esistenza ed efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti, espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.
2.2	Deve inoltre eseguire visite ricognitive, del numero ritenuto necessario, con prove, controlli e quanto ritenuto opportuno per potersi ragionevolmente formare la convinzione della efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti oggetto della perizia e che vengono espressamente menzionati nel C.P.I. in fase di rinnovo. Si richiama che i dispositivi, sistemi ed impianti oggetto della perizia, sono quelli così definiti all'art. 4 D.M. 04/05/1998 e ripresi dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 05/05/1998. Si precisa che nella fase di accertamento dell'efficienza il professionista può richiedere ed acquisire, a suo giudizio, eventuali prove e controlli da altri effettuati purché tali documentazioni vengano prodotte in allegato alla perizia.
2.3	Il professionista, completati gli accertamenti necessari, redigerà su carta legale perizia tecnica che giurerà presso la Pretura e provvederà ad inoltrare al locale Comando dei Vigili del Fuoco.

Alle fasi precedentemente individuate corrispondono le seguenti aliquote:

2.1	Fase di acquisizione atti	10%
2.2	Fase ricognitiva e di prove	50%
2.3	Redazione perizia	40%
		100%

Art. 3 - Compensi

3.1	L'onorario va computato a discrezione nell'ambito dell'articolo 5 della Tariffa Professionale Legge 143 del 02/03/1949 e secondo la seguente formula:
3.2	$C = (F \times A + E_i p_i)$
	dove:
	C è il compenso professionale
	F è la quota fissa indipendente dalla complessità dell'incarico e valutata in €412,95
	A = ISTAT / 104,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno e pari a quello del gennaio dell'anno stesso diviso per l'indice ISTAT per l'anno 1997, pari a 104,5
	p_i è il compenso relativo al singolo impianto <i>i</i> -esimo controllato: tale valore è dato dalla formula: $p_i = 15.000 \times (H \times S \times A)^{0,71}$
	S parametro d'estensione, pari alla superficie in m ² effettivamente protetta dall'impianto <i>i</i> -esimo;
	Nel caso la medesima area <i>S</i> abbia più impianti di tipo diverso, il compenso "p _i " andrà determinato per ogni impianto
	L'onorario "C" è da intendersi per la redazione della perizia giurata nel caso di impianto perfettamente funzionante secondo le fasi di prestazione professionale 2.1, 2.2 e 2.3.

Art. 4 - Oneri non compresi nei compensi calcolati

Dal compenso calcolato al punto 3 sono espressamente escluse le seguenti prestazioni (che dovranno o saranno regolate con integrazioni del presente disciplinare) (*cancellare le eventuali e successive prestazioni che potrebbero venire richieste*)

- i rilievi metrici e/o le relative restituzioni grafiche;
- prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori, ecc. della tariffa professionale vigente che sono da valutare a percentuale in conformità alla vigente tariffa;
- le prestazioni tecniche di manodopera anche se richieste dal professionista, per l'effettuazione di prove e controlli su impianti ed apparecchiature;
- i sopralluoghi ulteriori richiesti dalla committenza o necessari per l'accertamento del ripristino dell'efficienza degli impianti.

Art. 5 - Incarichi congiunti

Quando l'incarico viene affidato a più professionisti l'intero compenso risultato dalla applicazione delle precedenti disposizioni viene aumentato delle seguenti percentuali:

per 2 professionisti	+ 60%
per 3 professionisti	+ 110%
per 4 o più professionisti	+ 140%

Art. 6 - Compensi accessori

Il Professionista può valutare tutti i compensi accessori o rimborsi spese in conformità agli artt. 3, 4 e 6 della Tariffa Professionale, ovvero a percentuale nella misura minima del 30% degli onorari.

Ai compensi e ai rimborsi spese si dovrà aggiungere:

- a) il *contributo integrativo* nella misura del 2%, ai sensi dell'art. 10 della Legge 03/01/1981, n. 6;
- b) l'Iva nella percentuale in vigore alla data di emissione della fattura.

Art. 7 - Responsabilità

Il committente, con la dichiarazione di non mutata situazione ai fini antincendio, presentata al Comando dei VV.F., attesta, sotto la propria responsabilità, che gli impianti oggetto della perizia da parte del professionista sono rimasti nelle stesse condizioni di ubicazione, funzione, utilizzo così come ritenute adeguate dal Comando VV.F. in occasione del rilascio del C.P.I.

Il professionista di contro garantisce di effettuare le visite, i controlli, le verifiche atte a fornirgli la ragionevole convinzione che gli impianti siano in efficienza.

Si rammenta inoltre che l'effettuazione della perizia giurata ed il suo deposito presso il Comando dei Vigili del Fuoco costituiscono il completamento dell'iter procedurale da parte del professionista.

Non è dunque compito o nella responsabilità del professionista l'effettivo atto di rilascio del C.P.I.

Art. 8 - Revoca dell'incarico

E' dovuto al professionista l'intero ammontare della prestazione anche nel caso in cui l'incarico gli venga revocato dopo l'espletamento delle fasi 2.1, 2.2 e 2.3 o nell'eventualità di impossibilità di completamento dell'incarico stesso per il non ripristino dell'efficienza degli impianti in tempi ragionevoli.

Art. 9 - Divergenze

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato possibile in via amichevole nel termine di 30 giorni da quello in cui viene notificato ad una delle parti contraenti un atto o provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito

da 3 membri. Due di essi scelti rispettivamente da ciascuna delle parti, il terzo, con funzione di presidente, sarà scelto d'accordo fra le parti medesime, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza

Gli arbitri giudicheranno quali amichevoli compositori e il loro giudizio si intende correttore fin d'ora delle parti come definitivo.

In caso di motivata revoca dell'incarico, al professionista spetterà, senza altro compenso, il pagamento degli onorari di cui all'articolo 7, liquidati conformemente a quanto previsto dalla Legge 02/03/1949, n. 143 e successivi aggiornamenti.

Art. 10 - Esecutività della convenzione

Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista fin dal momento della sottoscrizione, mentre diventerà tale per l'Ente Committente soltanto ad avvenuta esecutività della deliberazione di conferimento dell'incarico.

Art. 11 - Riferimenti

Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alla Tariffa Professionale Ingegneri e Architetti, nonché ad eventuali normative in materia fino alla data di espletamento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve

_____, lì _____

IL PROFESSIONISTA

IL COMMITTENTE
